

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 981

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEGAGNINI

*Presentata il 6 dicembre 1983*

Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove norme concernenti l'Istituto geografico militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La profonda e rapida evoluzione che in questi decenni ha interessato la nostra società, è contraddistinta da crescenti esigenze in ogni settore. Le mutate condizioni socio-economiche, le variazioni di struttura e di dimensione demografica, hanno rotto molti equilibri preesistenti.

Si sono avute modificazioni notevoli e repentine che hanno investito tutti i settori dell'attività umana; con particolare riferimento alle problematiche relative all'assetto urbanistico ed ambientale del nostro paese.

Ciò ha indotto a prendere maggiore coscienza dell'importanza di questi problemi e a considerare la necessità di procedere alla razionale gestione del territorio attraverso la pianificazione degli interventi in termini di compatibilità, con equilibrati modelli di sviluppo.

Ogni attività conoscitiva di base, nonché programmatoria e progettuale afferente il territorio, poggia necessariamente, in larga misura, sulla disponibilità di adeguata documentazione cartografica, strumento e supporto tecnico informativo sia storico, che attuale e previsionale.

In tale quadro quindi, è andata crescendo la richiesta di cartografia di base rilevata e derivata e a varie scale, con iniziative spesso settoriali concomitanti e a volte contraddittorie e dispersive. La struttura produttiva della cartografia ufficiale italiana, dimensionata per fronteggiare più limitate e graduate necessità, non ha potuto quindi rispondere adeguatamente alle sollecitazioni impellenti che provenivano da più parti.

L'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, il Catasto ed il Servizio geologico, organi cartografici del-

lo Stato, sono pertanto entrati in crisi da anni; ciò non solo perché la loro struttura ed articolazione non è più adeguata alla nuova realtà dell'utenza, ma anche, e soprattutto, per la concomitante e crescente penuria di personale tecnico dei vari livelli, che per alcuni organismi ed enti ha portato a una vera e propria crisi di identità.

Per quanto concerne il fattore umano non è stato possibile provvedere a reintegrare in tempo, mediante nuove assunzioni, il prezioso personale che ha lasciato, numeroso, gli enti cartografici pubblici, sia per raggiunti limiti di età, sia per il massiccio esodo volontario previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, i cui effetti sono stati particolarmente nefasti in questo settore.

Ove si tiene conto della diversificata, elevata specializzazione tecnico-professionale del personale in questione ai vari livelli, da quello delle maestranze, ai direttivi, acquisita durante lunghi tempi di formazione specifica, teorica e pratica, con affiancamento a personale esperto, risulta chiara in tutti i molteplici aspetti la gravità del problema.

D'altro canto, occorre riconoscere che la disaffezione all'attività svolta entro la struttura cartografica statale trova motivazioni nello scarso riconoscimento professionale sul piano normativo, economico e dei profili di carriera riservato agli operatori in questione, per quella parte, specialmente, che operando in attività di rilevamento sul terreno, si sottopone a gravi disagi, spesso anche pericolosi.

Tutto ciò ha creato altresì conflittualità con ulteriore danno per la produzione cartografica già ridotta a bassissimi livelli.

È opportuno ricordare che per fronteggiare le molteplici necessità in questo settore, molte Regioni e la stessa Cassa del Mezzogiorno stanno da tempo provvedendo, autonomamente, per le aree di rispettivo specifico interesse, a dotarsi di cartografia tecnica a scala: 1:5.000 e 1:10.000 idonea a condurre attività progettuale e di intervento di dettaglio sul territorio.

Tali scale integrano e completano la cartografia a media scala quale è il no-

tissimo, prestigioso 25.000 prodotto dall'IGMI, purtroppo non più sufficientemente aggiornato; come viene riconosciuto da moltissime parti, in più occasioni, ed anche autorevolmente, questa cartografia è ancora pienamente valida e necessaria per moltissimi impieghi anche non esclusivamente tecnici.

Occorre quindi riconsiderare l'opportunità di riprendere l'aggiornamento delle carte 1:25.000 costituenti scala di raccordo tra la carta tecnica sopra accennata e quella a più grande scala in genere derivate dal 25.000; è necessario eliminare le carenze di struttura e di potenzialità degli organi cartografici della nazione e rettificare le scelte di settore in un quadro programmatico e coordinato di competenze e di direttive tecniche.

In tale logica si pone il problema della unicità di normative tecniche per ogni lavoro geotopocartografico. A tale attività ha provveduto per lungo tempo, con azione meritoria, la Commissione geodetica italiana, organo scientifico già facente parte del Ministero della pubblica istruzione e soppresso anni orsono, perché fatto rientrare, con decisione forse poco avveduta, tra gli enti inutili.

Intanto, però, l'evoluzione tecnologica, con la comparsa di nuove forme di rilevamento e di analisi ambientale a scala regionale, rese possibili dall'impiego del *remote sensing* da piattaforme spaziali da un lato, e la necessità di produrre cartografia a varia scala dall'altro, impongono la ricostituzione di un organo tecnico-scientifico per la normativa e la ricerca, che riteniamo possa identificarsi nell'apposito Comitato previsto all'articolo 4.

Le componenti accademiche e quelle direttive nel settore cartografico dello Stato, nonché le componenti tecnico-professionali ed operative cointeressate a questi problemi, dovrebbero farvi parte, per provvedere, con visione unitaria e globale e con apporto di specifiche competenze, a:

redigere normative tecniche di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori geotopocartografici;

promuovere la ricerca finalizzata in campo geofisico, geodetico, topografico, fotogrammetrico e fotointerpretativo dell'automazione cartografica, nonché in quello delle utilizzazioni del telerilevamento spaziale con sensori diversificati;

fornire consulenza all'organo di coordinamento a livello interministeriale dell'attività cartografica con particolare riguardo alla politica di piano.

Quest'ultimo organo deve costituire lo elemento motore dell'organizzazione cartografica nazionale, fissando gli obiettivi di produzione alla luce delle varie riconosciute esigenze e delle scelte prioritarie di settore, in un quadro pianificato e coordinato di politica cartografica e di impegno economico tecnico-produttivo.

Per ampliare l'apporto consultivo di cui il Comitato interministeriale può avvalersi per redigere l'attività di piano (vedasi articolo 3), prevediamo all'articolo 5 la creazione di un Consiglio cartografico nazionale costituito da rappresentanti di organizzazioni scientifiche e produttive del settore.

Onorevoli colleghi, l'ampiezza, la complessità e la rilevanza nazionale del problema qui affrontato richiede urgentemente soluzioni adeguate che possono trovare rispondenza solo nell'istituzione di un Servizio cartografico nazionale.

Solo così le esigenze, riconosciute nella conferenza sulla cartografia svoltasi a Firenze nell'aprile del 1979 con il patrocinio del Ministero della ricerca scientifica, potranno essere validamente soddisfatte. A nostro avviso non si può non porre l'accento sulla insostituibilità della funzione svolta dagli attuali organi cartografici dello Stato, primo tra tutti l'Istituto geografico militare, che tanto lustro e prestigio ha dato all'Italia e la cui rinomanza ancora oggi è viva anche fuori del nostro Paese.

Non è possibile che si possa disperdere un patrimonio notevolissimo di cultura e preparazione tecnica e scientifica di cui l'IGMI è depositario e che in questi anni

di crisi il personale militare e civile, sia pure attraverso momenti di smarrimento, ha coltivato con grande sacrificio morale e materiale!

Il migliore riconoscimento della dedizione testimoniata da detto personale in questi anni al loro appassionato lavoro è quello di migliorare l'Istituto potenziandolo ed adeguandolo alle nuove esigenze, nella prospettiva di costruire anche una nuova e moderna infrastruttura nella quale inserire anche apposite scuole di formazione del personale.

La distinzione che taluni ritengono di fare tra esigenze militari e civili in campo cartografico è più strumentale che reale.

Esse sono in larga misura indistinguibili perché sono esigenze che possono essere soddisfatte solo partendo da un supporto di base scientifico e tecnico che viene fornito in eguale misura da personale militare e civile, formato con lunga tradizione ad una stessa scuola, con un comune impegno nelle attività di campagna e di stabilimento.

Anche la preparazione scientifica, e dove richiesto quella accademica, è fattore che accomuna, senza alcuna discriminazione, personale civile e militare dell'Istituto.

Il riferimento a taluni specifici interessi delle Forze armate non è certo di tale rilevanza da giustificare la duplicazione dell'IGMI con la creazione di un parallelo istituto geografico civile. È opportuno sottolineare ancora una volta che l'IGMI è stato un'ente che ha formato professionalmente lunghe schiere di maestranze di tecnici militari e civili di ogni livello che hanno operato onorevolmente anche fuori dell'ambito militare nell'industria, nella ricerca e nell'insegnamento, e ciò avviene tuttora seppure con difficoltà.

A questo proposito l'IGMI se opportunamente potenziato potrà sviluppare una nuova più ampia collaborazione con le Università, per la ricerca scientifica e tecnica nonché per la formazione professionale dei giovani laureati interessati al settore geotopocartografico. La legge n. 382, dell'11 luglio 1980 sulla docenza universi-

taria offre in proposito notevoli possibilità da noi recepite nel testo proposto. La istituzione di una scuola apposita, strettamente collegata all'IGMI, potrà essere il luogo della formazione professionale ai vari livelli e il centro della diffusione della cultura in questo campo. Si tratta in definitiva di affrontare, con spirito aperto alla


più ampia collaborazione, il problema cartografico nazionale la cui vastità offre a tutti, allo Stato, alle Regioni, alle componenti sociali e politiche, alle strutture pubbliche e private la possibilità di svolgere un proprio importante ruolo nell'interesse e per il progresso della collettività e del Paese.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato "A"

ORGANIZZAZIONE CARTOGRAFICA NAZIONALE

Collegamenti-Coordinamenti-Controlli-Cooproduzioni



## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### IL SERVIZIO CARTOGRAFICO NAZIONALE

##### ART. 1.

*(Istituzione del Servizio cartografico nazionale e suoi compiti).*

È istituito il Servizio cartografico nazionale con il fine di:

a) coordinare le attività di studio, di rilevazione e di elaborazione dei dati geografici, geodetici, topografici, geofisici, geologici e del rilevamento ambientale relativi agli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale, nonché determinare la tipologia per la realizzazione della relativa cartografia;

b) coordinare le attività di studio e di rilevazione dei dati e determinare la tipologia per la realizzazione della cartografia catastale;

c) compilare e pubblicare il catalogo cartografico nazionale, che dovrà contenere tutte le informazioni inerenti la cartografia prodotta sul territorio nazionale, ivi compresa l'indicazione per il reperimento degli originali ottenibili anche attraverso una apposita banca dei dati;

d) indirizzare le attività sopra indicate in funzione degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, consentendo la partecipazione e l'accesso degli Enti pubblici e privati alla programmazione e alla fruizione della cartografia.

##### ART. 2.

*(Organi e struttura del Servizio cartografico nazionale).*

Il Servizio cartografico nazionale si avvale:

a) del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia;

b) del Comitato tecnico-scientifico per la normativa e la ricerca;

c) del Consiglio cartografico nazionale;

d) degli organi cartografici operativi dello Stato indicati all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e precisamente:

1) Istituto geografico militare italiano (IGMI);

2) Istituto idrografico della marina (IIM);

3) Sezione distaccata informazioni geotopografiche automatizzate (SDIGA) - ex sezione fotocartografica dello stato maggiore dell'aeronautica;

4) Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

5) Servizio geologico d'Italia;

e) degli uffici cartografici regionali;

f) della Cassa per il mezzogiorno (settore cartografico);

g) delle ditte ed enti di produzione cartografica che possono integrare con le loro attività quelle degli organi cartografici dello Stato, degli uffici cartografici regionali e della Cassa per il mezzogiorno.

### ART. 3.

*(Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia).*

Il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia è composto dai Ministri o loro delegati dei seguenti Ministeri:

1) Ricerca scientifica e tecnologica;

2) Difesa;

3) Lavori pubblici;

4) Bilancio e programmazione economica;

5) Agricoltura e foreste;

6) Interno;

7) Finanze;

8) Industria, commercio e artigianato;

9) Marina mercantile;

10) Pubblica istruzione;

11) Beni culturali e ambientali;

12) Trasporti;

13) Esteri;

14) Interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato interministeriale di coordinamento predispone i piani delle attività indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'articolo 1 della presente legge, sentito il parere consultivo del Consiglio cartografico nazionale.

La durata di tali piani è commisurata all'entità ed alle caratteristiche degli impegni da affrontare; di massima la loro durata è triennale.

Il piano è trasmesso al CIPE che lo approva entro 90 giorni.

Il Comitato inoltre coordina i programmi di settore predisposti annualmente dagli organi del Servizio cartografico nazionale e sulla loro scorta approva il programma annuale di attività e le loro relative incidenze finanziarie.

I programmi di attività di settore di specifico interesse delle Forze armate elaborati dall'IGMI, dall'IIM e dalla SDIGA sono esaminati, approvati e coordinati nell'ambito del Ministero della difesa che provvederà a farvi fronte con stanziamenti tratti dal proprio bilancio.

#### ART. 4.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da:

*a)* i direttori degli organi cartografici dello Stato;

*b)* il capo del settore geografico del Corpo tecnico dell'esercito;

*c)* tre membri designati dal CNR, esperti nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge;

d) quattro docenti universitari esperti nelle materie di cui all'articolo 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante di ciascuno dei seguenti ordini professionali:

- 1) Ordine nazionale degli ingegneri;
- 2) Ordine nazionale degli architetti;
- 3) Ordine nazionale dei geologi;
- 4) Ordine nazionale degli agronomi e forestali;
- 5) Ordine nazionale dei geometri;

f) tre membri designati dal Consiglio cartografico nazionale, di cui uno in rappresentanza degli imprenditori pubblici e privati, operanti nel settore.

Il Comitato si struttura internamente nominando un presidente e un vicepresidente e dandosi un regolamento.

I membri del Comitato tecnico-scientifico di cui alle lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto dal Ministro per la ricerca scientifica e durano in carica per cinque anni rinnovabili.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza tecnica del Servizio cartografico nazionale. Esso collabora alla elaborazione e alla redazione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge; effettua studi ed esprime pareri anche al fine di valutare l'adeguatezza degli enti, facenti parte del Servizio, ai fini istituzionali; determina le tipologie per la realizzazione della produzione cartografica nazionale; compila e pubblica il catalogo cartografico nazionale, avvalendosi degli organi cartografici dello Stato e delle regioni.

Il Comitato interministeriale di coordinamento si avvale di un ufficio di Comitato opportunamente strutturato per garantire la continuità della propria azione e la funzionalità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce la presidenza e la vicepresidenza del Comitato interministeriale di coordinamento affidando una di tali cari-

che al Ministro della difesa e l'altra al Ministro della ricerca scientifica quali dicasteri maggiormente interessati al problema cartografico nazionale.

ART. 5.

(Consiglio cartografico nazionale).

Il Consiglio cartografico nazionale è composto da:

a) il presidente *pro tempore* del Centro internazionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali;

b) tre rappresentanti degli imprenditori del settore, di cui uno delle imprese a partecipazione statale;

c) un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) un rappresentante del CNR;

e) il responsabile dell'attività cartografica della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro per la ricerca scientifica di concerto con il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia e su segnalazione degli enti pubblici e privati, delle categorie, delle organizzazioni sindacali, delle Università e centri di ricerca interessati alla produzione o utilizzazione dell'attività cartografica, nomina altri membri del Consiglio cartografico nazionale, sino ad un massimo di quindici.

Il Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente ed una segreteria di cinque membri ed approva il regolamento interno; in ogni caso il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno.

Il Consiglio cartografico nazionale formula il parere in relazione ai piani a breve, medio e lungo termine, sul programma annuale e di attività, nonché sulle materie oggetto della presente legge, ogni qual volta ne è richiesto; avanza al Comitato interministeriale di coordinamento le proposte che ritiene utili al mi-

glioramento del Servizio; elegge i membri di cui alla lettera e) dell'articolo 4.

I componenti <sup>del</sup> Consiglio cartografico nazionale durano in carica tre anni.

ART. 6.

*(Diritto di accesso al Servizio da parte di enti pubblici e privati).*

Gli organi cartografici dello Stato che costituiscono il Servizio cartografico nazionale e gli uffici cartografici delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, raccolgono le richieste e le commissioni di enti pubblici e privati.

Gli organi cartografici di cui al comma precedente sono tenuti a soddisfare le richieste e le commissioni, purché queste siano compatibili con i rispettivi programmi di attività e le loro competenze; in ogni caso delle richieste e delle commissioni presentate si deve tener conto in sede di formazione del programma annuale.

Il mancato soddisfacimento delle richieste avanzate da enti pubblici e privati deve essere opportunamente motivato.

ART. 7.

*(Relazione al Parlamento).*

Il Presidente del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'andamento dei programmi e sulle attività del Servizio cartografico nazionale e degli organi che lo costituiscono o vi collaborano.

ART. 8.

*(Enti che costituiscono il Servizio cartografico nazionale).*

L'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, la Sezione distaccata informazioni geotopografiche dell'Aeronautica militare, il Catasto, il Servizio

geologico d'Italia, gli uffici cartografici delle regioni, svolgono le proprie funzioni secondo gli indirizzi e le norme di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, fatte salve per esigenze di riservatezza le necessità specifiche delle Forze armate di cui al quinto comma dell'articolo 3 della presente legge.

## CAPO II

### L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

#### ART. 9.

*(L'Istituto geografico militare italiano).*

L'Istituto geografico militare italiano, con sede in Firenze, è diretto da un generale del Corpo tecnico dell'esercito, capo del settore geografico e svolge i seguenti compiti:

a) impianto, manutenzione delle reti geodetiche e topografiche con lo svolgimento delle relative attività complementari (astronomia, gravimetria, magnetismo);

b) livellazione di alta precisione e di precisione;

c) copertura aerofotogrammetrica del territorio nazionale, impiegando altresì, ove necessario, le immagini ottenute con il telerilevamento da piattaforme spaziali;

d) rilevamento ed elaborazione dei dati necessari alla produzione cartografica ufficiale;

e) produzione, aggiornamento e cessione della cartografia ufficiale di base a scala al 25.000 ed inferiori del territorio nazionale, nonché, quando opportuno e necessario, l'accettazione (previo collaudo) di cartografia, di foto aeree e di immagini telerilevate prodotte da enti pubblici e privati;

f) allestimento delle tipologie cartografiche, cui devono attenersi gli enti che operano nel settore cartografico, secondo le determinazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della presente legge;

g) attività di studi, sperimentazioni e ricerca scientifica con collaborazione reciproca tra IGMI e Università conformemente a quanto previsto dagli articoli 27, 66 e 105, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

h) formazione tecnico-professionale e specializzazione nei campi di attività di cui alle lettere precedenti per i propri quadri tecnici militari e civili a tutti i livelli, comprese le maestranze.

In particolare alla specializzazione degli ufficiali del Corpo tecnico dell'esercito settore geografico e degli ingegneri geografici si provvede con corsi di formazione post-laurea.

Per attuare quanto previsto alla presente lettera h) sarà istituito un istituto di formazione annesso all'IGMI.

Gli insegnamenti delle materie tecniche e scientifiche per i corsi post-laurea di cui sopra, possono essere attribuiti, ove necessario, a personale docente di cui all'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

### CAPO III

#### ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI E DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

##### ART. 10.

*(Attribuzioni e prerogative regionali).*

Le regioni, avvalendosi dei propri uffici cartografici, provvedono ad eseguire ed aggiornare a propria cura e con proprio personale, anche affidando a ditte specializzate i rilievi, le elaborazioni e le produzioni cartografiche non di pertinenza degli organi cartografici dello Stato.

In particolare ogni regione sulla base della normativa tecnica e delle direttive emanate dal Comitato tecnico-scientifico, di concerto con il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per

la cartografia e con il Consiglio cartografico nazionale, provvederà all'allestimento della cartografia tematica e della cartografia di base a scala maggiore o uguale a 1 : 20.000. Gli organi cartografici dello Stato possono fornire nei limiti delle rispettive competenze e possibilità, collaborazione ed assistenza fatto salvo l'assolvimento dei propri compiti.

Analogamente gli organi cartografici dello Stato, sulla base di reciprocità potranno beneficiare dei dati numerici ed informativi disponibili presso gli organi cartografici regionali.

ART. 11.

*(Attribuzioni e prerogative della Cassa per il Mezzogiorno).*

La Cassa per il Mezzogiorno per quanto riguarda le attività cartografiche nello ambito delle regioni in cui essa ha competenza e in linea con i compiti per la quale è istituita, di concerto con le regioni interessate, si attiene a quanto disposto al precedente articolo 10.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER IL PERSONALE DELL'IGMI.

ART. 12.

*(Ristrutturazione organica e regolamento interno dell'Istituto geografico militare).*

Entro il termine di un anno a datare dall'entrata in funzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia e del Comitato tecnico-scientifico di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sarà provveduto a cura del Ministro della difesa alla emanazione del nuovo Regolamento interno dell'IGMI, nonché alla sua ristrutturazione funzionale apportandovi le opportune rettifiche organiche per porlo nelle condizioni di assolvere i compiti istituzionali di base indicati dai due Comitati

suddetti e provvedere alle esigenze cartografiche.

Le rettifiche organiche con gli eventuali ripianamenti degli attuali organici ove opportuno, dovranno essere attuate con gradualità entro un arco di 5 anni.

#### ART. 13.

*(Speciali normative e indennità del personale impiegato in operazioni di campagna).*

La indennità di missione e le norme di impiego del personale per i lavori di campagna considerati i particolari, onerosi impegni connessi con tale tipo di attività limitatamente alla effettiva durata dello svolgimento di tali lavori saranno determinate a parte, considerate anche le specifiche caratteristiche d'impiego degli operatori di ciascun organo cartografico dello Stato.

#### ART. 14.

*(Conferimento di docenza universitaria nel settore geotopografico).*

I tenenti colonnelli, i colonnelli e generali del Corpo tecnico dell'esercito - settore geografico, laureati, gli ingegneri geografi del corrispondente livello in servizio presso l'IGMI, nonché i tecnici dirigenti laureati militari e civili degli stessi gradi in servizio presso gli altri organi cartografici dello Stato, che abbiano svolto attività di docenza presso Istituti di livello universitario per almeno un triennio anche non consecutivo, possono, a domanda, transitare negli organici del Ministero della pubblica istruzione, quali professori associati, per l'insegnamento di materie geotopocartografiche, fotogrammetriche ed affini, anche in soprannumero all'organico stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo, se più vantaggiose, le attribuzioni economiche maturate nel ruolo e negli enti di appartenenza.

Le eccedenze di cui al precedente comma sono assorbite al crearsi delle vacanze organiche dei professori associati.

## ART. 15.

*(Nuova sede dell'Istituto geografico militare).*

Entro 3 anni dall'approvazione della presente legge il Ministro della difesa dovrà dare corso alla progettazione di un nuovo edificio idoneo da destinare a sede dell'Istituto geografico militare, nonché dell'Istituto di formazione di cui all'articolo 9 lettera *h*), in area demaniale o altro sedime da reperire mediante permuta con il comune di Firenze o comuni limitrofi.

L'attuale sede dell'Istituto geografico militare dovrà essere ceduta all'università di Firenze dopo il trasferimento del medesimo.

L'onere finanziario dell'opera dovrà essere in parte coperto dalla università di Firenze con le proprie disponibilità finanziarie a titolo di permuta, previa valutazione del valore degli immobili ceduti da parte del competente ufficio tecnico erariale.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 16.

*(Gravame degli oneri finanziari).*

Gli oneri finanziari per il funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia, del Comitato tecnico scientifico per la normativa e la ricerca, nonché del Consiglio cartografico nazionale, sono a carico del Ministro per la ricerca scientifica.

## ART. 17.

*(Regolamento di attuazione e decorrenza del provvedimento).*

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la ricerca scientifica di concerto con i Ministri di cui al primo comma dell'articolo 3, emana il regolamento di attuazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.